

## **TI\_GERICHTE 30.2022.12 vom 5. September 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2022.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.12)

FR: TI\_GERICHTE 30.2022.12 du 5 septembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 30.2022.12 del 5 settembre 2022

### **Erwägungen**

#### **E. 36**

cpv. 3 OAVS). La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS). Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi al datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio (art. 38 cpv. 1 OAVS). La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS). Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente (art. 38 cpv. 3 OAVS). Va ancora rammentato che per l'art. 15 cpv. 2 LAFam gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. Secondo l'art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sugli assegni di famiglia il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso il quale è affiliato il datore di lavoro. La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato (art. 6 cpv. 3) e il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario (art. 6 cpv. 4). 2.3. In concreto, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che il 14 gennaio 2019 la Cassa \_\_\_\_\_ ha stabilito che \_\_\_\_\_ avrebbe avuto diritto ad un assegno di fr. 250 per il figlio \_\_\_\_\_ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 200 per il figlio \_\_\_\_\_ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018 (doc. 11). La decisione è stata trasmessa alla datrice di lavoro. La curatrice afferma tuttavia di non averla ricevuta (doc. I). Dalle tavole processuali si evince poi che la Cassa CO 1 ha emesso nel 2019 4 distinte fatture d'acconto trimestrali per i contributi paritetici in seguito alle quali nel calcolo dei contributi ha dedotto l'importo di fr. 1'200 a titolo di " AF anticipati per salariati " (doc. 3a, 3b, 3c e 3d). Il 19 dicembre 2019 la defunta \_\_\_\_\_ ha sottoscritto la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l'anno 2019, indicando di aver versato a \_\_\_\_\_ salari pari a fr. 26'781 ed assegni familiari anticipati pari a fr. 3'600.-- (doc. 2). Il 9 gennaio 2020 la Cassa CO 1 ha emanato la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il 2019 per un importo complessivo a favore dell'amministrazione, tenuto conto dell'importo di fr. 3'600.-- degli assegni familiari anticipati, di fr. 1'114.25 (doc. 3). Il 18 agosto 2020 l'amministrazione ha emesso la fattura di chiusura dei contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2020, per un importo a favore della Cassa di fr. 431.75 (doc. 7/2e). In data 14 giugno 2021 l'amministrazione si è rivolta alla defunta \_\_\_\_\_, rettificando la fattura dei contributi paritetici del 9 gennaio 2020 relativa al 2019 e chiedendo il pagamento dell'importo di fr.

3'600, poiché \_\_\_\_\_ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari (doc. 4). Il 22 febbraio 2022 la fattura di rettifica è stata inoltrata a RI 2 ed a RI 1, in qualità di eredi (doc. 5 e 6). Con due distinte decisioni di fissazione dei contributi del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate da due decisioni su opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1 ha ribadito l'obbligo per gli eredi di versare l'importo di fr. 3'600.--, ritenuto che \_\_\_\_\_ nel 2019 non ha avuto diritto agli assegni familiari.

2.4. L'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Soggiacciono alla riconsiderazione anche le decisioni informali emesse ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LPGGA secondo cui le prestazioni, e crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 52 ad art. 53). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente errata, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C\_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti). A differenza della revisione, la riconsiderazione non soggiace ad alcun termine particolare (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 80 ad art. 53; con riferimento anche alla DTF 140 V 514, consid. 3, secondo cui l'amministrazione ha il diritto di riconsiderare una decisione manifestamente errata anche dopo dieci anni dalla sua emanazione [nel caso giudicato si trattava di una prestazione]). Cfr. anche SVR 2009, AHV n. 1, sentenza del Tribunale amministrativo federale, C-3839/2008 del 17 settembre 2008, consid. 3.4.2 ("Da die Rechtzeitigkeit der Gesuchseinreichung aus den genannten Gründen zu bejahen ist, brauchen die rechtlichen Konsequenzen dessen, dass die Vorinstanz einerseits auf das Gesuch 1995 - 2002 wegen Nichteinhaltens der für die Revision geltenden Frist von 90 Tagen nicht eintrat, andererseits ihre Eintretenspflicht mit dem Hinweis darauf verneinte, es handle sich um ein Wiedererwägungsgesuch, das keinen Anspruch auf Behandlung begründe (und sie damit übersah, dass Wiedererwägungsgesuche keinen Fristen für deren Einreichung unterliegen (Ueli Kieser, a.a.O. Kommentar zu Art. 53 ATSG N 26)), nicht weiter erörtert zu werden. ").

2.5. In concreto, con le decisioni formali del 7 aprile 2022 (doc. 8 e 9), confermate dalle decisioni su opposizione del 20 maggio 2022 (doc. 12 e 13), la Cassa CO 1, pur facendo riferimento al provvedimento del 18 agosto 2020 (doc. 7/2e), ha in realtà riconsiderato la decisione, informale (cfr. U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 52 ad art. 53), del 9 gennaio 2020 (doc. 3) con la quale, sulla base della dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per l'anno 2019 sottoscritta il 19 dicembre 2019 (doc. 2), aveva fissato i contributi paritetici del 2019 ed aveva dedotto dall'importo dovuto, l'ammontare di fr. 3'600.--, pari agli assegni

familiari che la datrice di lavoro aveva anticipato alla propria dipendente (cfr. infatti pag. 2 delle decisioni formali: “ [...] Gli stessi sono stati tuttavia dedotti in favore della signora \_\_\_\_\_ dalla somma che ella doveva corrispondere alla Cassa (cfr. provvedimento del 18 agosto 2020) a titolo di contributi paritetici per l’anno 2019 [...]”, sottolineatura del redattore). L’agire della Cassa è corretto. Infatti, con decisione della Cassa \_\_\_\_\_ del 14 gennaio 2019 la dipendente \_\_\_\_\_ è stata posta al beneficio degli assegni familiari solo fino al 31 dicembre 2018 (per il figlio \_\_\_\_\_ dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018 e per il figlio \_\_\_\_\_ dal 1° agosto 2017 al 30 settembre 2018; doc. 11). Ne segue che la decisione (informale) del 9 gennaio 2020, che prende in considerazione nel calcolo dei contributi ancora da versare per il 2019, anche gli assegni familiari anticipati dalla datrice di lavoro alla propria dipendente malgrado essi non siano dovuti, è manifestamente errata e la sua modifica, alla luce dell’importo ancora da pagare (fr. 3'600.--), riveste una notevole importanza. Considerato che di principio la riconsiderazione di una decisione non soggiace ad alcun termine particolare (U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, Zurigo, Basilea, Ginevra 2020, n. 80 ad art. 53) e che la decisione del 9 gennaio 2020 è comunque stata riesaminata entro il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 prima frase LAVS secondo il quale i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere pretesi né pagati, le decisioni di riconsiderazione del 7 aprile 2022 sono tempestive. Ciò indipendentemente dalla circostanza che in un primo momento, il 14 giugno 2021, la richiesta di pagamento era stata erroneamente inoltrata direttamente alla defunta \_\_\_\_\_, malgrado la corretta notifica della sua scomparsa alla Cassa di compensazione da parte della curatrice (doc. A13). Né può essere d’aiuto agli insorgenti il fatto secondo cui se la Cassa avesse agito più celermente, essi avrebbero potuto rinunciare alla successione ed evitare di pagare l’importo rimasto insoluto. Spetta semmai agli eredi stessi farsi parte attiva informandosi circa eventuali debiti del de cuius alfine di, nei tempi previsti dalla legge, rinunciare all’eredità (cfr. art. 567 CC), rispettivamente chiedere il beneficio d’inventario (cfr. art. 580 e seguenti CC) o la liquidazione d’ufficio (cfr. art. 593 e seguenti CC). 2.6 . Gli insorgenti insistono nel ritenere che sarebbe spettato alla Cassa informare la curatrice circa la cessazione del diritto agli assegni familiari della dipendente e sostengono di non aver mai ricevuto la decisione, indirizzata alla defunta \_\_\_\_\_, nella sua qualità di datrice di lavoro, dove viene indicato che i figli di \_\_\_\_\_ avevano diritto agli assegni fino al 30 settembre 2018, rispettivamente al 31 dicembre 2018. Essi evidenziano inoltre che la modalità di pagamento trimestrale dei contributi paritetici, con deduzione ogni trimestre dell’importo di fr. 1'200 a titolo di assegni di famiglia, implica che la Cassa era cosciente che la datrice di lavoro pagava assegni in realtà non dovuti e fanno valere la loro buona fede. Questo Tribunale rileva, conformemente a quanto evidenzia l’amministrazione, che la Cassa non doveva informare la datrice di lavoro della cessazione del diritto agli assegni familiari della sua dipendente per l’anno 2019, poiché con la decisione del 14 gennaio 2019 la Cassa di compensazione degli assegni familiari aveva già stabilito che \_\_\_\_\_ avrebbe avuto diritto alle prestazioni per il figlio \_\_\_\_\_ solo a settembre 2018 e per il figlio \_\_\_\_\_ solo fino a dicembre 2018 (doc. 11), mentre per il 2019 non le era stato riconosciuto alcun diritto agli assegni familiari. Inoltre, se la datrice di lavoro, come sostenuto dagli insorgenti, non ha ricevuto la decisione del 14 gennaio 2019 relativa agli anni 2017-2018, a maggior ragione ella non può aver ricevuto una decisione per l’anno 2019, poiché mai emessa. Di

conseguenza il versamento degli assegni familiari per il 2019 è avvenuto a rischio della datrice di lavoro senza essere in possesso di alcun provvedimento che confermasse il diritto alle prestazioni della propria dipendente. Quanto alla circostanza che ogni trimestre la Cassa di compensazione \_\_\_\_\_ deduceva dall'importo dei contributi paritetici dovuti, l'ammontare di fr. 1'200.-- a titolo di assegni familiari, va rilevato come è prassi dell'amministrazione fatturare i contributi d'acconto sulla base dei valori indicati dagli stessi datori di lavoro. Infatti per l'art. 35 cpv. 1 OAVS nell'anno corrente i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d'acconto. Questi ultimi sono fissati dalla Cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile. Per il cpv. 2 i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Per cui la circostanza che un funzionario della Cassa avrebbe concordato tale metodo di pagamento dei contributi con la datrice di lavoro poiché ella non sarebbe stata in grado di anticipare gli assegni familiari è prassi corrente. Non vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede (sulle condizioni per far valere la buona fede, cfr. STCA 30.2022.5 dell'11 aprile 2022, consid. 2.4) Del resto gli stessi assicurati rilevano di non avere alcuna prova in merito al colloquio telefonico avvenuto con un funzionario della Cassa circa la modalità di versamento anticipato degli assegni familiari. Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell'obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell'applicazione di tali principi: sentenza 9C\_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni. In concreto, spettava agli insorgenti portare le prove ritenute rilevanti a sostegno della loro tesi. Rettamente la Cassa di compensazione \_\_\_\_\_ evidenzia infine come tale modalità di fatturazione, eseguita in base a quanto comunicato dalla medesima datrice di lavoro, non assurge a decisione di concessione degli assegni familiari. Anche perché spetta alla Cassa di compensazione degli assegni familiari decidere in merito al diritto ad eventuali prestazioni e non alla Cassa di compensazione \_\_\_\_\_. Alla luce di tutto quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 15 giugno 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 [al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107]). Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.